

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE (PROCEDIMENTI D.P.R. 160/2010)
Unione Montana Potenza Esino Musone**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Presente regolamento disciplina il funzionamento lo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato (di seguito SUAP) di cui al D.P.R. 160/2010 operante nell'Unione Montana Potenza Esino Musone sulla base della delega conferita da comuni facenti parte della Unione stessa.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
 - a. SUAP: lo Sportello Unico delle Attività Produttive associato presso l'Unione montana operante in applicazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008";
 - b. Decreto: il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c. SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/1990;
 - d. Procedimento automatizzato: la procedura amministrativa disciplinata dall'art. 5 del Decreto;
 - e. Procedimento unico ordinario: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 7 del Decreto formato da endoprocedimenti per i quali la normativa prevede il rilascio di un provvedimento espresso;
 - f. Procedimento unico in variante allo strumento urbanistico: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 8 del Decreto;
 - g. Procedura di collaudo: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 10 del Decreto;
 - h. Portale: le pagine web del sito "www.impresainungiorno.gov.it";
 - i. Sito: le pagine web del SUAP: <http://suap.provincia.mc.it/umpotenzaesino/> e dell'Unione;
 - j. PEC: la posta elettronica certificata del SUAP;
 - k. E-mail: l'indirizzo di posta elettronica ordinaria del SUAP;
2. Si intendono inoltre richiamate le definizioni di cui all'art. 1 del Decreto e le altre definizioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 3 –Fonti

Fonti del presente Regolamento sono:

Costituzione della Repubblica Italiana;

Legge 7 agosto 1990, n. 241;

D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445;

D. P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

D.lgs 7 marzo 2005, n. 85;

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

D.lgs 26 marzo 2010, n. 59;

D P R 7 settembre 2010, n. 160;

D. L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge del 12 luglio 2011, n. 106;
L. R. 29 aprile 2011, n. 7.
D.M. 10 novembre 2011 n. 219 ;
D P R 1 agosto 2011 n. 151 ;
D. P. R 19 ottobre 2011 n. 227 ;
D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 ;
D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 ;
D P R 7 settembre 2010 n. 159;
D. P R 13 marzo 2013 n. 59 ;
L. R. n.3 del 16.02.2015;
Altre norme comunque vigenti ed applicabili nell'ambito dello Sportello unico.

Articolo 4 –Attività escluse

1. Ai sensi dell'art 2 comma 4 del DPR 160/2010 sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le procedure autorizzative relative a:
 - a) gli impianti e le infrastrutture energetiche;
 - b) le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;
 - c) gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi;
 - d) le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
 - e) le infrastrutture strategiche;
 - f) gli insediamenti produttivi di cui al d.lgs. 50/2016;
 - g) gli impianti e le attività per le quali la normativa di settore prevede forme di semplificazione più avanzata di quella del D.P.R. 160/2010;
2. Restano di competenza del SUAP, ma esclusi dall'obbligo di trasmissione esclusivamente telematica, le procedure connesse ad istanze e comunicazioni inerenti alle attività di commercio esercitata da hobbisti, di cui all'art. 43 e dai creativi, si cui all'art. 43 bis della L.R. 27/09.

Articolo 5 – Norme comuni

1. Il SUAP svolge le fasi connesse ai diversi procedimenti di competenza attraverso i Comuni ed altri enti/amministrazioni coinvolti.
2. I Comuni e gli enti/amministrazioni coinvolti nelle fasi endoprocedimentali svolgono l'istruttoria o le attività di competenza senza attendere pareri o nulla osta di altri enti o uffici che, a loro volta, curano altri aspetti istruttori del medesimo procedimento.
3. Per i procedimenti in materia di edilizia produttiva, l'atto istruttorio emesso dai Comuni aderenti costituisce atto interno non avente valenza autonoma e non soggetto a pubblicazione.
4. I Comune e gli altri enti/amministrazioni coinvolti hanno come unico interlocutore il SUAP medesimo, che, a sua volta, è l'unico soggetto abilitato a rivolgere richieste o comunicazioni al richiedente.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, le istanze, gli atti istruttori, i pareri ed ogni altra documentazione inerente il procedimento devono pervenire al SUAP in modalità esclusivamente telematica. Le disposizioni relative agli obblighi di trasmissione esclusivamente telematica devono considerarsi applicabili, con i limiti e le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, con particolare riferimento alla Circolare n. 571 del 25 marzo 2011 e successive integrazioni.
6. La gestione dello Sportello Unico è comunque sempre rivolta alla semplificazione, pertanto su tale principio verranno interpretate e risolte eventuali problematiche o specificità che potranno presentarsi, sempre nel rispetto delle normative.

7. I Comuni sono tenuti a fornire la documentazione ed i pareri richiesti entro venti (20) giorni dalla ricezione dell'istanza o della documentazione integrativa. Gli altri enti/amministrazioni provvedono all'invio della documentazione e pareri richiesti entro i termini fissati dai Protocolli d'Intesa, ove esistenti; in assenza di Protocolli, valgono i termini previsti dalle norme vigenti in materia o fissati dal presente regolamento.
8. Nelle materie di propria competenza diretta il SUAP provvede ad adottare gli atti di propria competenza entro i termini di cui al presente regolamento.

Articolo 6 - Procedimento automatizzato: SCIA e comunicazioni

1. Il procedimento automatizzato, di cui all'art. 5 del D.P.R. 160/2010, si attiva nei casi in cui l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché le azioni di cessazione o riattivazione delle suddette attività, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/90 o ad altre norme che prevedono semplici comunicazioni.
2. La segnalazione è presentata al SUAP:
 - a) direttamente, quando la SCIA non è contestuale alla Comunicazione Unica;
 - b) tramite il Registro Imprese della Camera di Commercio, quando la SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica di cui all'art.9 D.L. 31.1.2007 n.7 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.
5. In esito alla verifica, entro 5 giorni dalla ricezione, il SUAP trasmette:
 - a) in caso di verifica negativa, la dichiarazione di irricevibilità della SCIA, con conseguente inefficacia della stessa;
 - b) in caso di verifica positiva, la ricevuta di cui all'art. 5, c. 4 del D.P.R. 160/2010, con contestuale trasmissione al Comune ed alle eventuali altri Enti/Amministrazioni coinvolti.
6. L'interessato può avviare l'intervento o l'attività sin dalla ricezione della ricevuta di cui alla lettera b) del precedente comma, o tramite Web Browser, o tramite PEC.
7. Il comune e gli Enti/Amministrazioni coinvolti, verificano il possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 19, c. 1 della L. 241/90, necessari per l'esercizio dell'attività.
8. I medesimi soggetti comunicano al SUAP, entro 15 giorni dalla ricezione della SCIA, le eventuali richieste istruttorie, che possono consistere esclusivamente in informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
9. Il SUAP, di propria iniziativa o su richiesta dei soggetti di cui al comma precedente, comunica al richiedente la eventuale documentazione integrativa da produrre:
 - a) entro 20 giorni dalla ricezione della SCIA, se questa riguarda materie di competenza esclusiva del SUAP e/o dei Comuni associati;
 - b) entro 30 giorni dalla ricezione della SCIA, nei casi diversi;L'interessato trasmette al SUAP la documentazione richiesta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione SUAP. La mancata trasmissione della documentazione integrativa entro il termine comporta l'archiviazione automatica della SCIA, con conseguente inefficacia della stessa. La richiesta interrompe i termini del procedimento che cominciano nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Il SUAP ricevuta la documentazione, ne verifica la correttezza e completezza ed in caso di esito positivo trasmette entro i successivi 5 giorni, al Comune e/o agli Enti/Amministrazioni, la documentazione integrativa pervenuta.
10. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari per l'esercizio dell'attività ne dà comunicazione al SUAP entro:
 - a) 50 giorni, per la SCIA in materia non edilizia,
 - b) 20 giorni, per la SCIA in materia edilizia, decorrenti dalla data di trasmissione della SCIA o della documentazione integrativa.

11. Il SUAP entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA o dalla ricezione della documentazione integrativa adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
12. È fatto comunque salvo il potere del SUAP, di assumere le determinazioni e/o i provvedimenti di cui all'art. 19, c. 3 ultimo periodo e comma 4 L. 241/90 o determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies L. 241/90.
13. Nei casi di cui al presente articolo, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le Imprese, di cui all'art.38 comma 3 lett. c) D.L. 112/2008, e relativa legge di conversione, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. 160/2010. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato, la quale ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11 DPR 160/2010. L'Agenzia può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5 DPR 160/2010. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

Articolo 7 - Procedimento automatizzato: SILENZIO ASSENSO

1. Nel caso di procedimento automatizzato di cui al precedente art. 6 , si applica la disciplina del silenzio-assenso, di cui all'art. 20 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Articolo 8 - Procedimento unico ORDINARIO

1. Il procedimento ordinario, di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, si attiva nei casi in cui l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché le azioni di cessazione o riattivazione delle suddette attività, non siano soggette alla disciplina del procedimento automatizzato.
2. L'istanza è presentata direttamente al SUAP. Il procedimento viene svolto secondo l'iter indicato all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e si articola in singole fasi istruttorie endoprocedimentali secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 7 citato.
3. Il SUAP, ricevuta l'istanza, verifica la completezza formale della stessa e dei relativi allegati. In esito alla verifica, entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, il SUAP trasmette:
 - a) in caso di verifica negativa, la dichiarazione di irricevibilità dell'istanza, con conseguente inefficacia della stessa;
 - b) in caso di verifica positiva, l'istanza e i relativi allegati al Comune ed agli Enti/ amministrazioni coinvolti nel procedimento.
4. Nel caso di cui al comma 3 lett. b), i soggetti coinvolti comunicano al SUAP, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, le eventuali richieste di informazioni o documentazioni integrative relative a fatti, stati o qualità non attestati in atti e documenti non in possesso o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
5. Il SUAP, di propria iniziativa o su richiesta degli Enti/amministrazioni coinvolti, trasmette al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie:

- a) entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, se questa riguarda materie di competenza esclusiva del Comune;
 - b) entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, negli altri casi.
6. Decorsi in ogni caso 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che il SUAP abbia provveduto ad inoltrare richiesta di documentazione integrativa, l'istanza si considera correttamente presentata. La richiesta interrompe i termini del procedimento che cominciano nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni.
 7. L'interessato, nel caso di richiesta di documentazione integrativa, trasmette al SUAP la documentazione medesima, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata trasmissione della documentazione integrativa nei termini di cui sopra, comporta l'archiviazione automatica dell'istanza. Il SUAP verifica la documentazione integrativa ricevuta e, in caso di esito positivo, la trasmette, entro i successivi 5 giorni, agli enti coinvolti.
 8. L'esito delle varie istruttorie ed i pareri di competenza del Comune e degli altri enti/amministrazioni coinvolti deve pervenire al SUAP entro i termini di cui all'art. 5. Il Comune provvede contestualmente all'eventuale calcolo di contributi concessori con indicazione delle relative modalità di pagamento.
 9. Il SUAP, nel caso di esito positivo del procedimento, provvede entro i successivi 5 giorni a comunicare al richiedente la conclusione del procedimento unico, l'ammontare dei contributi concessori, dei diritti di segreteria e oneri accessori.
 10. I contributi concessori i diritti e gli oneri accessori devono essere corrisposti dal richiedente prima della emissione del titolo unico.
 11. Il rilascio del Titolo unico avviene di norma e fatto salvo l'adempimento di cui al comma 10 da parte dell'interessato, entro i 30 giorni dalla verifica della completezza della documentazione. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria il SUAP comunica, nel medesimo termine, il preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 al quale fa seguito l'adozione del provvedimento conclusivo, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento delle memorie e osservazioni da parte del richiedente.
 12. Il SUAP, qualora in relazione ad un procedimento si renda necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni, può indire Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli da 14 e seguenti della L. 241/90 o altre normative di settore. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le intese, nulla osta, concerti o assensi da parte di altre pubbliche amministrazioni abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
 13. La Conferenza è altresì convocata nel caso in cui:
 - a) si renda necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni per i quali sia stato superato il termine di trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta;
 - b) sia avanzata richiesta da parte del soggetto interessa o da parte dell'Agenzia per le Imprese;
 - c) sia previsto da specifiche norme.
 14. In caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per il Comune e gli altri enti/amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, il SUAP conclude il procedimento entro i successivi 5 giorni, prescindendo dall'avviso delle Amministrazioni inadempienti.
 15. Il Titolo Unico, qualora incorpori un parere a costruire di cui al D.P.R. 380/01, è pubblicato per estratto per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune interessato.
 16. I tempi per l'inizio lavori e fine lavori dell'impianto produttivo sono quelli previsti nel D.P.R. 380/01 decorrenti dalla data del rilascio del Titolo unico.

Articolo 9 - Procedimento unico: IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

1. Il procedimento unico in variante allo strumento urbanistico, di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22, concernente le norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico, si attiva nei casi in cui l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento o riattivazione delle suddette attività, comportino una variante allo strumento urbanistico comunale, che abbia una delle seguenti caratteristiche:
 - a) non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi;
 - b) individui aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale documentato da apposita relazione.
2. Per l'attivazione del procedimento l'interessato presenta al SUAP richiesta di convocazione della Conferenza di servizi di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e L. 241/1990 da 14 a 14 quinquies, allegando:
 - a) la documentazione e gli elaborati progettuali che contengano e precisino le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell'insediamento;
 - b) una tavola specifica con l'indicazione della variante urbanistica proposta con la dimostrazione del rispetto degli standard minimi di legge;
 - c) una relazione di sviluppo aziendale che contenga e precisi le motivazioni per le quali è necessario l'intervento, le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell'insediamento e le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui l'azienda non riuscisse a realizzare tale intervento;
 - d) ogni altra documentazione prevista dalla legislazione vigente per lo specifico provvedimento.
3. Il SUAP, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, verifica la completezza formale della documentazione e, se del caso, richiede le integrazioni documentali necessarie, assegnando un termine non superiore a 30 giorni. La richiesta interrompe i termini del procedimento che cominciano nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Qualora entro il termine assegnato l'interessato non produca le integrazioni il SUAP conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell'istanza.
4. In caso di verifica positiva, anche a seguito delle integrazioni presentate, il SUAP provvede, anche tramite il Comune, entro i successivi 15 giorni, alla verifica della presenza delle due seguenti condizioni alternative e ne produce attestazione:
 - a) lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi;
 - b) le aree previste sono insufficienti o inadeguate in relazione al progetto presentato.
5. Qualora sussistano le condizioni di cui sopra il SUAP, entro i successivi 15 giorni convoca la Conferenza di servizi in forma pubblica, individuando, in collaborazione con il Comune, gli enti/amministrazioni da invitare.
6. Contestualmente alla convocazione della Conferenza di servizi, il SUAP dispone affinché l'istanza e i relativi allegati siano pubblicati per 20 giorni, sul sito internet del Comune oltre che del SUAP. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un quotidiano a diffusione regionale, nonché mediante l'eventuale l'affissione di manifesti. Entro i termini della pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni.
7. I soggetti interessati al procedimento hanno titolo a presentare al SUAP scritti e memorie entro la data di svolgimento della conferenza di servizi. Il SUAP prende visione, esamina e si pronuncia con le altre amministrazioni su tali documenti in sede di Conferenza.
8. I lavori della Conferenza di servizi sono presieduti dal Responsabile del SUAP o suo delegato. La Conferenza è composta dai soggetti muniti di potere di rappresentanza delle varie

Amministrazioni partecipanti i quali hanno il diritto di espressione e di voto. Partecipano, invece, senza diritto di voto, i soggetti proponenti la Conferenza e gli eventuali portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che vi abbiano interesse. **Pur non essendo né obbligatorio né vincolante, e nel pieno rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione, il rappresentante dell'ente locale associato, dovrà produrre, prima dell'inizio della conferenza, un atto di indirizzo idoneo a manifestare in maniera inequivocabile la volontà politica dell'amministrazione.**

9. Qualora l'intervento oggetto della Conferenza sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), la stessa è svolta nell'ambito della Conferenza di servizi, previa sospensione della stessa. Il responsabile del SUAP, contestualmente alla conclusione della verifica della completezza formale della documentazione o alla convocazione della prima riunione della Conferenza di servizi, trasmette all'Autorità competente (Provincia, Regione o Ministero) l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA). L'autorità competente entro 10 giorni dal ricevimento del suddetto elenco può richiederne l'integrazione con ulteriori soggetti. Gli SCA, ricevuta la documentazione da parte del SUAP, si pronunciano entro 30 giorni dalla prima seduta della Conferenza di servizi. L'Autorità competente, emette il provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento del parere degli SCA e comunque entro 60 giorni dalla prima seduta della Conferenza di servizi.
10. Qualora il provvedimento dell'Autorità competente stabilisca la non assoggettabilità a VAS la Conferenza riprende i propri lavori; diversamente la procedura rimane sospesa fino alla conclusione del procedimento VAS.
11. Qualora l'esito della Conferenza di servizi sia favorevole, il SUAP provvede, entro 15 giorni dalla conclusione della Conferenza di servizi, alla adozione del provvedimento finale ed alla trasmissione al Comune del medesimo e dei verbali della Conferenza di servizi, ai fini della iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.
12. In caso di deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, il SUAP entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, rilascia il Titolo Abilitativo Unico, mentre in caso di mancata approvazione conclude il procedimento con un provvedimento di rigetto.
13. I tempi per l'inizio lavori e fine lavori dell'impianto produttivo, approvato secondo le modalità previste dal precedente comma, sono quelli previsti nel D.P.R. 380/01 decorrenti dalla data del rilascio del provvedimento finale del SUAP.
14. Dopo il rilascio del Titolo abilitativo Unico, non costituiscono variante urbanistica e possono essere autorizzate le modifiche al progetto approvato che non lo alterino in modo sostanziale e che in ogni caso non comportino mutamenti della destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari, aumenti del volume o delle superfici e modifiche delle altezze. Le destinazioni e i parametri urbanistici conseguenti al rilascio del titolo abilitativo unico possono essere modificati a seguito di varianti allo strumento urbanistico generale o particolareggiato approvate ai sensi della legislazione vigente.
15. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Parere Preliminare

1. Gli interessati possono richiedere al SUAP un parere preliminare ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla conformità alle normative vigenti.
2. L'istanza corredata del progetto preliminare, deve essere presentata al SUAP, elusivamente in via telematica.

3. Il SUAP, entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette il progetto preliminare al Comune interessato e/o agli altri enti/amministrazioni coinvolte, che entro i successivi 20 giorni devono rimettere al SUAP la pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, del progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica e/o con le altre normative vigenti di riferimento.
4. Il SUAP comunica l'esito al soggetto interessato, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di esito favorevole, il richiedente, entro i successivi 60 giorni, dovrà presentare l'istanza per il rilascio del titolo unico corredata di tutta la documentazione tecnico/amministrativa prevista per il procedimento ordinario di cui al precedente art.8, fatto salvo quanto già in possesso del SUAP. In caso di mancato rispetto del termine, il procedimento è archiviato.
5. Dalla data di presentazione dell'istanza, il procedimento si svolge ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, ma con riduzione alla metà dei termini previsti per la conclusione del procedimento.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11 - Chiarimenti tecnici

1. Nel caso si rendano necessari chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione di un impianto, il SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro 10 giorni dalla richiesta, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul sito, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le Amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della L. 241/1990.
2. La convocazione della riunione comporta la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a 30 giorni, del procedimento ordinario e dei controlli da effettuare ai sensi dell'art. 19, c. 3 della L. 241/90 per il procedimento automatizzato, non comportando tuttavia l'interruzione dell'attività eventualmente avviata.

Articolo 12 – Procedura di collaudo

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
 - a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
 - b) il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato, solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il SUAP, entro 5 giorni, trasmette la documentazione di cui al comma 1 al Comune.
3. Qualora il Comune riscontri, dalla documentazione trasmessa, la non conformità dell'opera al progetto ovvero la non rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, entro i successivi 5 giorni, ne dà comunicazione al SUAP.
4. Il SUAP, di propria iniziativa o sulla scorta della comunicazione di cui al comma precedente adotta, entro i successivi 15 giorni, i provvedimenti necessari provvedendo alla irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato. L'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte della ditta.
5. La segnalazione certificata di agibilità (SCA) dell'immobile, qualora necessaria, dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, così come sostituito dall'art. 3 del D. LGS. N. 222 del 2016.

6. L'attività può essere avviata, qualora non sia necessario ulteriore titolo abilitativo, dal momento della trasmissione al SUAP della documentazione di cui al comma 1. Nel caso di dovuta presentazione della segnalazione certificata di agibilità, l'attività non può essere avviata, qualora non sia necessario un ulteriore titolo abilitativo previsto dalle specifiche norme di settore, dal momento del rilascio del certificato di agibilità, in mancanza decorsi i termini cui all'art. 25, c. 4, del D.P.R. 380/2001.
7. Il Comune e gli altri enti/amministrazioni coinvolti sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione, salvo il diverso termine previsto dalla disciplina regionali.
8. Il Comune e gli altri enti/amministrazioni coinvolti pubblicano sul portale i provvedimenti, conformativi ed interdittivi, nonché le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, in mancanza gli stessi non potranno essere applicati.
9. Nei casi previsti dal D.P.R. 380/2001, la ditta comunica al SUAP e per conoscenza al Comune interessato, l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

Articolo 13 - Referenti del Comune per lo Sportello Unico

1. I pareri, nulla osta e provvedimenti comunque denominati, da rimettersi al SUAP sono adottati all'interno di ogni Comune dal Responsabile del servizio interessato, in base alla ripartizione delle competenze interne di ciascun ente associato.

Articolo 14 - Modalità di invio tra Comune e SUAP

1. Il SUAP invia le documentazioni di competenza dei Comuni, le richieste di pareri e gli atti comunque denominati ad un unico indirizzo PEC, preferibilmente tramite Web Browser, con l'indicazione degli eventuali Uffici Comunali competenti coinvolti ove conosciuti;
2. I pareri e altri atti e documenti comunque denominati, devono essere inviati dal Comune al SUAP **esclusivamente** attraverso il browser (**gestionale SUAP**).

Articolo 15 – Riduzione dei termini dei procedimenti

1. Fermo restando i termini inferiori definiti nel presente regolamento, ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 3 del 16 febbraio 2015 si definiscono i seguenti termini:
 - a) i termini per il rilascio da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti di pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati che rivestono carattere endoprocedimentale, nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 5, comma 8, e all'articolo 7, commi 1 e 2, del D.P.R. 160/2010, concernente il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, sono ridotti a ventotto (28) giorni dal ricevimento dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, tali pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati si intendono favorevoli. Resta ferma la possibilità dei soggetti titolari dei sub-procedimenti di richiedere al SUAP la convocazione della conferenza di servizi entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza;
 - b) i termini per l'effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della L. 241/1990 che rivestano carattere endoprocedimentale, sono ridotti a ventotto (28) giorni dal ricevimento della segnalazione, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono favorevoli;
 - c) i termini per l'effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della L. 241/1990 che rivestono carattere endoprocedimentale, nei casi contemplati dal comma 6 bis del citato articolo, sono ulteriormente ridotti a quindici (15) giorni dal ricevimento della segnalazione, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono aver avuto esito favorevole;
 - d) i termini per l'effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche relative a Denunce di inizio attività (DIA) che rivestono carattere endoprocedimentale, sono ridotti a quindici (15) giorni dal ricevimento della denuncia, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono aver avuto esito favorevole.

Articolo 16 - Diritti di segreteria

1. I diritti di segreteria applicabili ai procedimenti di competenza del SUAP sono quelli di cui all'allegato A al presente regolamento.
2. I diritti sono interamente riscossi dal SUAP e sono corrisposti dalle ditte richiedenti on-line, qualora attivato, in caso contrario dovrà essere rimessa al SUAP copia del versamento attestante l'avvenuto pagamento dei diritti.
3. La quota dei diritti di segreteria, definita dalla convenzione di delega è trattenuta dall'Unione montana per la parziale o totale copertura delle spese di funzionamento del SUAP associato. In caso di riscossione sovrabbondante, la quota in eccesso potrà essere ridistribuita ai comuni aderenti in maniera proporzionale alle quote di partecipazione.
4. Sono fatti salvi diritti o spettanze di altri Enti coinvolti nel procedimento.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Norme transitorie e di rinvio

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento abrogano e sostituiscono quelle contenute nei vigenti regolamenti comunali in materia di rilascio di autorizzazioni nel settore delle attività produttive.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alle fonti normative di cui al precedente art. 3.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, che risultassero in contrasto con future normative nazionali o regionali in materia, devono considerarsi disapplicate senza necessità di modifica o abrogazione espressa delle stesse.

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 07/01/2019

Articolo 19 - Pubblicità del Regolamento

1. Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità, mediante pubblicazione nel sito internet del Comune e della Unione montana, al fine di consentirne la visione o la estrazione di copia da parte di chiunque ne abbia interesse.